



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI IVREA

SEZIONE 1

Si comunica a:

c/o GLOBOCONSUMATORI

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 150
10099 SAN MAURO TORINESE
TO

Comunicazione di cancelleria
Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **BORGNA ENRICA**

Depositata Sentenza Numero: : in data : **04/11/2020**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Ivrea 04/11/2020



IL CANCELLIERE

Il Cancelliere B3
Alberto Stefano ZANAT



SENT. N.
F.G. N.
CRCN. N.
REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI IVREA

Il Giudice di Pace Avv. Enrica Borgna ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile al n° R.G. ' promossa da

in proprio

-RICORRENTE -

contro

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE in proprio

-CONVENUTO -

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa

Causa assegnata a decisione il 16/10/20

CONCLUSIONI DI MERITO DELLA RICORRENTE:

Voglia il Giudice di pace provvedere per l'accoglimento del ricorso e ordinare l'annullamento e l'archiviazione del verbale n. 1812E/2019 .

Nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso si chiede non vengano applicate le maggiori sanzioni di legge.

CONCLUSIONI DI MERITO DEL CONVENUTO

Chiede all'ill.mo Giudice di Pace di disattendere ogni eccezione e/o deduzione di parte ricorrente respingendo l'opposizione con piena conferma delle sanzioni e dei provvedimenti accessori .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato in data 5/06/20.1 si rivolgeva al giudice di pace di Ivrea al fine di ottenere l'annullamento del verbale n. 1812E/19 redatto dalla Polizia municipale di San Mauro Torinese per violazione dell'art. 146 del cds.

In particolare, adduceva la ricorrente:

1. L'avvenuta prescrizione del termine di notifica del verbale;
2. L'illegittimo accertamento in differita della contravvenzione in assenza di agente su, posto a presidio dell'impianto;
3. L'accertamento strumentale automatico illegittimo per mancanza di direttive fornite dal Ministero dell'interno sentito il Ministero dei trasporti in relazione ai rilievi automatici di infrazioni al codice della strada fuori dai centri abitati;
4. La non approvazione né omologazione della strumentazione "Redvolution" utilizzata nel caso in esame per il rilievo dell'infrazione;
5. La mancata autorizzazione prefettizia all'installazione dello strumento "Redvolution" e la mancata individuazione da parte del Prefetto della strada ove è collocato il dispositivo predetto tra quelle nelle quali è possibile tale installazione, nonché l'assenza di delibera di autorizzazione della Giunta all'installazione dell'apparecchio di cui sopra;
6. La non omologazione dell'apparecchiatura "Redvolution" per la contestazione differita dell'infrazione.
7. L'illegittimità della prova fotografica e in ogni caso non commissione da parte del ricorrente della violazione di cui all'art. 146 comma 3 cds;



8. Il superamento del termine di legge previsto per la notifica del verbale e la conseguente illegittimità dello stesso.

La prima udienza del 9/07/20 si svolgeva in modalità cartolare.

Alla successiva udienza del 16/10/20 le parti rassegnavano le conclusioni e il gdp tratteneva a decisione la causa dando lettura del dispositivo in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Il verbale inerente la violazione di norme del codice della strada, qualora la contestazione non avvenga nell'immediatezza del fatto, deve essere notificato entro 90 giorni dalla data della commessa infrazione.

La notifica eseguita in data 27/02/20 alla ricorrente si riferisce a verbale del 21/11/19.

Appare di tutta evidenza che la notifica dello stesso è stata fatta oltre il termine di giorni 90 previsto dalla legge in caso di mancata immediata contestazione dell'infrazione al codice della strada.

La mancata tempestiva notifica del verbale non è imputabile certamente all'amministrazione convenuta che ha provveduto all'invio tempestivo dello stesso alla ricorrente al corretto indirizzo anagrafico.

L'atto non è stato tuttavia notificato dalle poste che lo ha restituito al Comune di San Mauro Torinese.

Il Comune di San Mauro Torinese, lo ha quindi rinotificato, non tuttavia nel termine di 90 giorni dalla data dell'infrazione.



La non tempestiva notifica dell'infrazione, nella fattispecie, non è neppure imputabile alla ricorrente e le relative conseguenze non possono quindi sulla stessa ricadere negativamente.

Alla luce di quanto sopra, il provvedimento impugnato deve essere annullato.

Il carattere assorbente della censura testé esaminata, rende superfluo l'esame degli altri motivi proposti.

Spese compensate per le ragioni sopra esposte.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Ivrea avv. Enrica Borgna, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe, così provvede:

Visti gli atti e le difese, sentite le parti

Visto l'art. 204 bis Codice della strada

Accoglie il ricorso e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Così deciso in Ivrea il 16/10/20

Il Cancelliere
Il Cancelliere B3
Alberto Stefano ZANAT

Il Giudice di Pace
Avv. Enrica Borgna



Depositato in Cancelleria il 4 NOV 2020

Il Cancelliere
Il Cancelliere B3
Alberto Stefano ZANAT